



Al Sig. Sindaco Comune Agliana
Al Sig. Presidente Consiglio Comunale di Agliana

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO ALLA MOZIONE

Tutela della salute della popolazione e dell'ambiente.
Rispetto della normativa vigente nell'utilizzo dei prodotti fitosanitari.
Protocollo N.0021996 del 18.09.2019

Premesso che:

Obbiettivo primario della mozione è salvaguardare l'ambiente, la biodiversità, nonché la salute pubblica. Davanti a noi c'è una grande scommessa che riguarda il futuro del pianeta e delle generazioni che verranno. Stasera siamo chiamati a scegliere tra **la promozione di sistemi agroecologici virtuosi e l'incentivazione dell'uso della chimica e lo sfruttamento intensivo dei terreni.**

Nella fase attuale occorre un vero e proprio cambio di mentalità e d'approccio, attraverso il quale, nei processi di valutazione e autorizzazione all'uso dei pesticidi, vengano sempre messi al primo posto la salute dei cittadini e la salvaguardia dell'ambiente. Dev'essere introdotta chiaramente e inderogabilmente la fascia di sicurezza di utilizzo dei pesticidi per evitare il rischio di contaminazione chimica delle fonti di captazione delle acque potabili, delle colture biologiche e delle abitazione e degli spazi fruiti dalla popolazione.

VISTO

- L'art. 32 della Costituzione che sancisce: "la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività".
- Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008, n. 130, e il trattato sull'Unione europea (TUE), che vengono indicati come "diritto costituzionale europeo".
- L'art. 191 del TFUE indica, al comma 1, la protezione della salute umana fra gli obbiettivi della politica comunitaria in materia ambientale e al comma 2, puntualizza il principio della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione in via prioritaria alla fonte, nonché sul principio *chi inquina paga*".

Il PAN, (Piano di azione nazionale) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari del 22 Gennaio 2014 al punto A.5.2.2, recita: "Allo scopo di tutelare la qualità dell'acqua potabile, entro due anni dell'entrata in vigore del piano, nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano di cui all'art. 94 del D. Lgs 152/2006, le Regioni individuano, conformemente alle misure delle linee guida di cui al precedente paragrafo A.5.1, ai Piani di tutela delle acque e ai Piani di gestione dei distretti idrografici, delle prescrizioni specifiche per la limitazione e/o

sostituzione dei prodotti fitosanitari che possono contaminare le acque destinate al consumo umano.

Il D. Lgs 152/2006 dispone che in assenza da parte della Regione dell'individuazione di aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, (art. 94 comma 6) vieta lo spandimento di fertilizzanti e pesticidi nel raggio di 200 metri dai punti di captazione dell'acqua per uso potabile.

Nelle predette aree di salvaguardia le Regioni possono stabilire ulteriori prescrizioni e limitazioni nell'ambito dei piani di utilizzazione di cui all'art. 94, comma 4, lettera c) "spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche.....": tutti questi contenuti devono essere previsti in un piano per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e fertilizzanti.

Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana (D.P.G.R.) 30 Luglio 2018 n.43/R dispone regole relative alle aree di salvaguardia: piano di utilizzazione per l'impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF) e disposizioni per la perimetrazione: al punto 6 del preambolo, si autorizza le aziende agricole all'uso del glifosate e di altri **29 pesticidi anche nel raggio di 200 metri dai punti di captazione per le acque potabili senza valutare le caratteristiche geologiche del suolo della sua permeabilità, morfologia, fragilità ed eventuali discariche.**

In data **19.11.2015** protocollo Arpat n.008017, l'Ing. Marcello Mossa Verre (Direttore ARPAT) invia alle quattro Direzioni della Regione Toscana una nota relativa alla: Difesa del suolo e protezione civile, Ambiente e energia, Agricoltura e sviluppo rurale e Diritti di cittadinanza e coesione sociale "**Contributo ARPAT alla redazione del piano di utilizzazione fitofarmaci per la disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano / articolo 94 D.Lgs 152/2006**".

In esso si ricorda, innanzi tutto, la particolare criticità delle acque superficiali destinate al consumo umano, dato che nel triennio 2012-2014 in circa il 60% delle stazioni di monitoraggio si sono riscontrati residui di pesticidi, con livelli pari o superiori al limite di legge nel 35% di esse. Si rammenta che non si dispone di dati certi sull'effettivo utilizzo dei pesticidi e che la norma di divieto all'utilizzo di fitofarmaci nell'area di salvaguardia nel territorio regionale è "con molta probabilità diffusamente violata", per cui si raccomanda che "il piano di utilizzazione dei fitofarmaci che la Regione Toscana si accinge ad adottare, debba continuare a mantenere il divieto di utilizzo di quei fitofarmaci che hanno rappresentato o potrebbero rappresentare un problema di inquinamento per le acque destinate alla produzione delle acque potabili". Arpat propone quindi un elenco di 133 principi attivi di cui mantenere il divieto sulla base di specifici criteri (a rischio per acque, già rilevata in falde superficiali o profonde, sostanze identificate come "prioritarie" per

determinare lo stato chimico od ecologico etc.). Dunque tutte le sostanze ammesse dal Puff nell'area di salvaguardia erano per Arpat da vietare. A parte le 4 (azinofos etile, azionfos metile, demeton-S metile, ometoato) che essendo state già revocate prima del 2015 dal Ministero della Salute, che Arpat neppure nominava.

CONSIDERATO CHE

Preservare la qualità delle acque destinate al consumo umano è ovviamente di fondamentale importanza e una complessa normativa comunitaria e nazionale disciplina l'intera materia. Il Decreto Legislativo n.31 del 2001 che recepisce la Direttiva 98/83/CE, si applica sia a tutte le acque destinate all'uso potabile e alla preparazione di cibi e bevande che alle acque che entrano a contatto con il corpo umano.

Per quanto attiene la captazione dalle falde di acque destinate all'uso potabile il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 stabilisce che le Regioni, in prossimità dei punti di captazione, individuino le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto.

Le zone di tutela assoluta sono identificate dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni e devono avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione; deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente alle opere di captazione o a infrastrutture di servizio.

La zona di rispetto, invece, è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta e **può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata**. Nella **zona di rispetto** è vietato in particolare lo svolgimento delle seguenti attività: **accumulo** di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; **spandimento** di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi. La norma fissa il principio che, in assenza dell'individuazione da parte delle Regioni o delle Province autonome della zona di rispetto, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione.

Con il PUFF non solo non viene fatta alcuna distinzione fra l'area di tutela assoluta e quella di rispetto – in quanto si parla genericamente di “area di salvaguardia” – **ma si liberalizza l'utilizzo di sostanze anche altamente tossiche** senza più alcuna valutazione delle caratteristiche geologiche del suolo, della sua permeabilità o della fragilità delle falde. Questa decisione, desta ancora più sconcerto alla luce dei recenti dati dell'ARPAT che hanno certificato che nelle acque sotterranee della Toscana la presenza di pesticidi si ritrova nel 46,8% dei punti e nel 31,1% dei campioni, con il rinvenimento di ben 49 diverse sostanze.

Particolarmente grave e preoccupante è la situazione delle acque superficiali nel Pistoiese a causa dell'attività vivaistica, come certificato da ARPAT che in suo recente Report scrive: *“le stazioni della piana vivaistica pistoiese sono certamente le più contaminate, non solo da AMPA e Glifosate ma da numerosi principi attivi che raggiungono concentrazioni notevoli”*.

In tale territorio gli standard di qualità ambientale per tutti i pesticidi sono stati superati in 9 stazioni su 16, tra cui tutte e 4 quelle analizzate nella piana vivaistica,

una delle quali con una concentrazione oltre 20 volte il limite. Se si guarda invece il singolo principio attivo, sono ben 14 su 16 le stazioni in cui si sono avuti superamenti dei limiti (ma nelle 2 stazioni che rientrano nei limiti non sono stati ricercati né Glifosato né AMPA!); in tutte le stazioni della piana vivaistica tali superamenti interessano molteplici pesticidi.

Fra le sostanze ritrovate, oltre il **glifosate**, anche *imidacloprid*, *neonicotinoide* dannoso per le api e *clorpirifos*, insetticida organofosforico, particolarmente pericoloso per il neurosviluppo.

Anche se le concentrazioni delle sostanze ritrovate nelle acque sotterranee non superano ancora gli standard di qualità (ma nelle stazioni della piana vivaistica pistoiese solo in 5 dei 15 dei punti di prelievo sono state ricercate le due sostanze che maggiormente contribuiscono al loro inquinamento, il glifosate e il suo metabolita AMPA, trovandoli in tutti e 5 con concentrazioni assolutamente non trascurabili), **con il perdurare dell'uso di tali sostanze anche in prossimità dei pozzi le concentrazioni non potranno che aumentare.**

Ricordiamo che il **glifosate** è stato dichiarato cancerogeno probabile dalla IARC e recenti sentenze sia negli Stati Uniti che in Francia hanno riconosciuto il suo ruolo causale nell'insorgenza di linfomi *Non Hodgkin*, condannando a risarcimenti milionari le aziende produttrici. Al di là dell'azione cancerogena, il glifosate ha anche azione genotossica, agisce come "interferente endocrino" alterando l'equilibrio degli ormoni sessuali e soprattutto danneggia la flora microbica intestinale, essenziale per la sintesi di enzimi, vitamine (in particolare acido folico), il corretto assorbimento dei nutrienti e soprattutto per il corretto funzionamento del sistema immunitario e nervoso. A seguito del dismicrobismo indotto dall'erbicida è stato evidenziato, da numerosi studi condotti su bambini autistici, il prevalere nella loro flora intestinale di clostridi, batteri dotati di azione neurotossica e probabilmente coinvolti nella genesi dell'autismo.


Ancor più pericoloso è poi il clorpirifos, un organofosforico sintetizzato per scopi bellici e che provoca paralisi contrastando la degradazione enzimatica dell'acetilcolina, neurotrasmettitore fondamentale per la conduzione nervosa. Tuttavia a dosi che non inibiscono l'enzima – ritenute quindi non tossiche – il *clorpirifos* altera l'espressione di centinaia di geni coinvolti nel neurosviluppo per cui da parte della comunità scientifica si è levata forte la richiesta di bandire totalmente il clorpirifos perché nessuna dose può essere ritenuta sicura per il normale sviluppo del cervello. **Come nel caso del glifosate, le valutazioni che hanno portato alla registrazione e immissione sul mercato del clorpirifos si sono basate non su studi indipendenti ma su ricerche commissionate dall'industria produttrice**, che revisioni condotte da ricercatori indipendenti hanno mostrato essere assolutamente inattendibili.

I legislatori evidentemente ignorano una delle più grandi preoccupazioni della comunità scientifica: le alterazioni del neurosviluppo che contraddistinguono le nuove generazioni, in cui sempre più si registrano danni cognitivi, disturbi dello spettro autistico, perdita di *Quoziente Intellettivo*.

- Come è possibile quindi, invece di vietare tali sostanze, ampliarne l'uso in punti tanto cruciali come i pozzi di captazione? La stessa ARPAT infatti afferma: *“dall'attività di controllo sull'osservanza delle aree di salvaguardia stabilite dall'art.94 del D.Lgs 152/06, è emerso che **non è rispettata la fascia di 200 metri intorno ai pozzi per scopo idropotabile (pozzi dell'acquedotto)**”* e dalla cartografia ufficiale emerge che **molti dei punti di captazione da acque profonde per uso umano sono nel bel mezzo dei vivaia**, ma che neppure per i punti di prelievo delle acque superficiali è rispettata in alcuni casi la fascia dei 200 m – e forse neppure quella di tutela assoluta di 10 m: si vedano le aerofotogrammetrie che la stessa ARPAT pubblica sul sito del Sistema Informativo Regionale Ambientale della Toscana (SIRA) per rendersene conto. Molto preoccupante è il lago Briganti ad Agliana, uno degli invasi per uso idropotabile in cui è stato trovato, tra l'altro, anche il Clorpirifos, ma in cui, chissà perché, non sono state fatte le analisi del **Glifosate...**
- L'arcano però facilmente si scopre perché, **prima del PUFF, le multe potevano fioccare e questa sembra la cosa che più preoccupava i politici!** Risulterebbe infatti dagli atti di verbale che avrebbe portato all'approvazione del PUFF questa dichiarazione dell'assessore all'Ambiente (Federica Fratoni): *“In assenza di questo regolamento vige il divieto di uso dei fertilizzanti e fitofarmaci, nelle aree di salvaguardia, intorno ai punti di captazione, con sanzioni amministrative che sono piuttosto onerose e che oscillano da 600 a 6000 euro”*.
Non crediamo siano questi i doverosi “energici interventi correttivi delle pratiche agricole, in particolare di quelle vivaistiche” invocati da ARPAT che pure *“auspica che la Regione Toscana decida di adottare misure dilimitazione/sostituzione/eliminazione nei confronti dei diserbanti (misura 10 delle linee guida).”*

DI IMPEGNARE IL SINDACO E LA GIUNTA

- ad emettere **ordinanza urgente** volta a vietare effettivamente l'impiego del **glifosate e 29 pesticidi elenco PUFF, e dei 133 principi attivi** in elenco al documento ARPAT del 19.11.2015, nella perimetrazione di sicurezza di 200 metri dai dai punti di captazione per le acque potabili.
- a richiedere chiarimenti nel territorio di competenza di codesta Amministrazione di sollecitare Arpat e AUSL Toscana Centro affinché si attivino per un monitoraggio costante ed approfondito dell'acqua su **tutti i principi attivi impiegati dai vivaisti**.
- a istituire entro l'anno 2019 un **tavolo Istituzionale dei Sindaci** e assessori con delega ambiente per concordare azioni comuni in merito alla revisione del regolamento d'igiene cogente con la normativa nazionale e le distanze di sicurezza.
- a riferire al Consiglio Comunale o in Commissione sulle azioni congiunte concordate con gli altri comuni



ARPAT
**Agenzia regionale per la protezione
 ambientale della Toscana**

Direzione generale



N. Prot Vedi segnatura informatica

cl. DV.01/285.2

del 19.11.2015

a mezzo: PEC

Spett.le

Regione Toscana

Direzioni:

- Difesa del suolo e protezione civile
- Ambiente ed energia
- Agricoltura e sviluppo rurale
- Diritti di cittadinanza e coesione sociale

Oggetto: *contributo ARPAT alla redazione del piano utilizzazione fitofarmaci per la disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano (articolo 94 D. Lgs. 152/2006).*

Con la presente si trasmette la proposta di ARPAT quale contributo per la redazione del piano di utilizzazione fitofarmaci per la disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano (articolo 94 D. Lgs. 152/2006).

Da qualche tempo si è instaurato un tavolo tecnico regionale al quale ARPAT ha partecipato confrontandosi con vari Settori della Regione.

Prima di entrare nel merito della proposta è opportuno ricordare che i risultati del monitoraggio effettuato da ARPAT nelle acque, evidenziano da alcuni anni una diffusa presenza di pesticidi, soprattutto nelle acque superficiali.

Dati 2014 – residui di pesticidi nelle acque

Tipologia acqua	n° campioni analizzati	n° campioni con residui	% campioni con residui	n° misure totali	n° misure positive	% misure positive
acque superficiali interne	695	343	49,4	54934	1495	2,7
acque sotterranee	337	83	24,6	26796	135	0,5
acque marino costiere	13	1	7,7	495	1	0,2
totale acque	1045	427	40,9	82225	1631	2,0

Particolare attenzione meritano le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile:

- nel triennio 2012-2014 in 71 stazioni di monitoraggio (circa 60% del totale) si è registrata presenza di residui di pesticidi;
- nel corso del triennio I campioni con residui di fitofarmaci sono stati 293 su un totale di 1098 analizzati (26,7%), mentre 73 sono state le diverse sostanze attive ritrovate nelle acque a varie concentrazioni;

Pagina 1 di 4



Organizzazione con Sistema di gestione certificato da CERMET
 Secondo la norma
 UNI EN ISO 9001:2008
 Registrazione n. 3198-A

Direzione generale

via N. Porpora 22 - 50144 Firenze - tel. 055.32061, fax 055.3206324
 PEC: arpat.protocollo@postacert.toscana.it
 www.arpat.toscana.it - urp@arpat.toscana.it - p.iva 04686190481

- in 25 stazioni di monitoraggio si sono avute nel corso dell'ultimo triennio analisi con residui di fitofarmaci in concentrazione uguale o superiore a 0,10 µg/L (limite acque potabili D. Lgs. 31/2001);
- anche il 2015, le cui analisi sono in corso, conferma tale tendenza.

I casi più frequenti riguardano i fungicidi dimetomorf, tebuconazolo, iprovalicarb, metalaxil, fluopicolide con spettro di azione molto simile fra di loro, presenti in prodotti commerciali di diverse ditte produttrici e utilizzati principalmente in viticoltura. Seguono gli erbicidi metolaclor e terbutilazina, noti da tempo per il loro spiccato potenziale di contaminazione delle acque e l'insetticida imidacloprid, un neonicotinoide il cui uso è stato sospeso per un certo periodo di tempo, a causa dei possibili effetti negativi nei confronti delle api.

Una citazione particolare merita l'erbicida glifosate, che se pur ricercato in un numero ridotto di campioni a causa della complessità del metodo di analisi, presenta una percentuale elevata di analisi con residui, anche con concentrazioni superiori a 0,1 µg/l.

Per maggiori dettagli ed approfondimenti si rimanda alle pubblicazioni di ARPAT sull'argomento scaricabili dal sito web dell'Agéncia ⁽¹⁾ e alla consultazione delle banche dati ⁽²⁾.

Tali risultati ripropongono con forza il tema della disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali destinate al consumo umano (di cui all'articolo 94 del D.Lgs. 152/2006) che fissa una zona di rispetto di 200 metri dal punto di captazione all'interno delle quali l'uso di prodotti fitosanitari è vietato. Tale norma è con molta probabilità diffusamente violata nella nostra regione, come testimoniano i dati catastali e le foto aeree che mostrano in molti casi la presenza di coltivazioni all'interno della fascia di rispetto dei 200 metri.

Il rischio di inquinamento delle acque da pesticidi provenienti da tali aree trattate è molto alto e per questo motivo deve essere mantenuto un elevato grado di protezione e garantite adeguate azioni di mitigazione del fenomeno.

Il piano di utilizzazione dei fitofarmaci che la Regione Toscana si accinge ad adottare per disciplinare la pratica agricola all'interno delle aree di rispetto, riteniamo debba continuare a mantenere il divieto di utilizzo di quei fitofarmaci che hanno rappresentato o potrebbero rappresentare un problema di inquinamento per le acque destinate alla produzione delle acque potabili.

Per questo motivo reputiamo che, in alternativa al divieto di pratica agricola, le aree coltivate all'interno della zona di rispetto debbano seguire esclusivamente metodi tipici dell'agricoltura biologica o, in alternativa, metodi di lotta integrata volontaria, sottostando a disciplinari agronomici che limitino per qualità e quantità l'uso di pesticidi.

1 <http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2015/095-15/095-15-arpat-pubblica-i-risultati-del-monitoraggio-2012-2014-delle-acque-superficiali-destinate-alla-potabilizzazione?searchterm=fitofarmaci>

<http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2015/137-15/137-15-i-risultati-2014-del-monitoraggio-di-arpat-sulle-acque-superficiali-interne?searchterm=fitofarmaci>

2 <http://www.arpat.toscana.it/datiemappe/banche-dati/banca-dati-fit-acque-superficiali-in-toscana>
<http://www.arpat.toscana.it/datiemappe/banche-dati/banca-dati-pot-acque-destinate-alla-potabilizzazione-in-toscana>



ARPAT propone una lista di sostanze attive, fra quelle previste dal disciplinare toscano 2015 di lotta integrata ⁽³⁾, per le quali mantenere il divieto di utilizzo nelle aree di rispetto (allegato A) che comprende circa 130 sostanze attive delle oltre 250 previste dal disciplinare di lotta integrata suddetto.

La selezione delle sostanze attive da vietare tiene conto dei seguenti criteri:

- la sostanza attiva è presente nella lista delle sostanze prioritarie di cui alla Direttiva 2008/105/UE da prendere a riferimento per determinare lo stato chimico delle acque superficiali (tab. 1/A allegato 1 parte III D. Lgs. 152/2006);
- la sostanza attiva è presente nella lista di sostanze inquinanti (non appartenenti all'elenco di priorità) di cui alla tabella 1/B allegato 1 parte III del D. Lgs. 152/2006 da prendere a riferimento per determinare lo stato ecologico delle acque superficiali;
- la sostanza attiva è stata rilevata nelle acque superficiali o sotterranee in seguito al monitoraggio eseguito da ARPAT nel periodo 2013-2015 (i dati sono consultabili sulla banca dati SIRA dal sito web di ARPAT);
- la sostanza attiva è stata valutata come “a rischio per le acque” applicando l'indice proposto da ARPAT che tiene conto delle caratteristiche chimico-fisiche e delle proprietà ambientali della stessa.

In merito all'ultimo criterio, di tipo previsionale, si segnala una recente pubblicazione di ARPAT scaricabile dal sito web dell' Agenzia ⁽⁴⁾. In questo caso sono state selezionate quelle sostanze attive che sulla base delle loro caratteristiche chimico-fisiche e proprietà ambientali (ad. esempio solubilità, mobilità nel suolo, potenziale di percolazione, persistenza) sono state considerate come “a rischio” per l'ambiente acquatico.

Tenuto conto di queste limitazioni, rimarrebbero circa 120 sostanze attive elencate nei disciplinari che potranno essere utilizzate secondo le modalità d'impiego indicate negli stessi.

Oltre a questo elenco di sostanze attive da vietare all'interno delle aree di rispetto, ARPAT segnala anche l'opportunità di vietare comunque qualsiasi prodotto fitosanitario che sia classificato pericoloso per l'ambiente acquatico ai sensi de Regolamento (CE) 1272/2008 ed etichettato come tale (H400, H410, H411, H412, H413), in linea con le indicazioni contenute nel D. Lgs. 150/2012 sull'uso sostenibile dei pesticidi.

Un altro aspetto che preme sottolineare riguarda la tracciabilità dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in generale su tutto il territorio regionale, in modo particolare nelle aree di rispetto in questione.

La disponibilità di dati di impiego di fitofarmaci affidabili e solleciti rimane purtroppo in Italia un problema irrisolto da anni. Gli unici dati disponibili sono quelli elaborati dal SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) fruibili con 2 anni di ritardo e sottostimati rispetto al quantitativo reale e quelli elaborati da ISTAT, leggermente

3 <http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiD.xml?codprat=2015AD00000000808>

4 <http://www.arp.at.toscana.it/documentazione/catalogo-pubblicazioni-arp.at/fitofarmaci-2013-proposta-di-un-indicatore-di-pressione-elaborando-proprietà-ambientali-e-dati-di-utilizzo-dei-prodotti-fitosanitari?searchterm=fitofarmaci>

più solleciti ma, a causa di motivi legati alla “segretezza industriale”, disponibili solo in forma aggregata (quantità totali di erbicidi, di insetticidi ecc.).

Il registro dei trattamenti, previsto da anni dalla normativa di settore (DPR 290/2001 e s.m.i.), che rappresenterebbe lo strumento più adeguato, costituisce un adempimento prevalentemente formale, soprattutto le informazioni contenute non circolano. La carenza è nota da tempo a chi opera sul territorio, sarebbe migliorabile ad esempio attraverso l’informatizzazione dei registri di trattamento, ma questa esigenza sembra poco percepita a livello amministrativo centrale. L’informazione che si potrebbe ricavare dai registri di trattamento consentirebbe non solo di effettuare una verifica dell’attuazione dei piani di utilizzazione nelle aree di rispetto e più in generale dell’attuazione delle politiche di riduzione di pesticidi previste dal Piano di Azione Nazionale (PAN) sull’uso sostenibile, ma anche di ottimizzare ed aggiornare prontamente i profili di analisi dei soggetti preposti a vario titolo al controllo o alla gestione delle risorse idriche (ARPAT, ASL, Gestori SII).

Per questo motivo ARPAT chiede che per le aziende agricole che ricadono all’interno delle aree di rispetto sia prevista fin da ora la necessità di compilare un registro dei trattamenti informatizzato e centralizzato a livello regionale, auspicando una sua sollecita predisposizione da parte della Regione.

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, si porgono cordiali saluti

Firenze, 19 novembre 2015

Ing. Marcello Mossa Verre⁵

Direttore tecnico ARPAT

Allegati

A - lista delle sostanze attive, fra quelle previste dal disciplinare toscano 2015 di lotta integrata, per le quali mantenere il divieto di utilizzo nelle aree di rispetto (art. 94 D. Lgs. 152/2006).

MMV/ac00658

⁵ Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

ALLEGATO.

Lista delle sostanze attive, fra quelle previste dal disciplinare toscano 2015 di lotta integrata, per le quali mantenere il divieto di utilizzo nelle aree di rispetto (art. 94 D. Lgs. 152/2006).

n.	Denominazione sostanza attiva	Numero CAS	categoria fitoiatrica	Tab. 1A All. 1 parte III del D. Lgs 152/2006 (1)	Tab. 1B All. 1 parte III del D. Lgs 152/2006 (2)	Tab. 1C All. 1 parte III del D. Lgs 152/2006 (3)	Tab. 1D All. 1 parte III del D. Lgs 152/2006 (4)
1	2,4 D.	94-75-7	E,R,Me		•	•	•
2	Abamectina	71751-41-2	A,I,N				•
3	Acetamiprid	135410-20-7	I				•
4	Aclonifen	74070-46-5	E	•			
5	Acrinatina	101007-06-1	I,A				•
6	Alfapermetrina	67375-30-8	I				•
7	Ametoctradina	865318-97-4	F				•
8	Amidosulfuron	120923-37-7	E				•
9	Amisulbrom	348635-87-0	F				•
10	Azadiractina	11141-17-6	I				•
11	Azimsulfuron	120162-55-2	E				•
12	Azoxistrobina	131860-33-8	F			•	•
13	Bensulfuron -methyl	83055-99-6	E				•
14	Bentazone	25057-89-0	E		•		•
15	Betaciflutrin	68359-37-5	I				•
16	Bifenox	42576-02-3	E	•			•
17	Bispyribac-sodium	125401-92-5	E				•
18	Bixafen	581809-46-3	F				•
19	Boscalid	188425-85-6	F			•	•
20	Bromoxinil	1689-99-2	E				•
21	Bupirimate	41483-43-6	F				•
22	Buprofezin	69327-76-0	I,A				•
23	Ciclossidim	101205-02-1	E				•
24	Ciflufenamid	180409-60-3	F				•
25	Ciflutrin	68359-37-5	I				•
26	Cipermetrina	52315-07-8	I	•			•
27	Ciproconazolo	94361-06-5	F			•	•
28	Ciprodinil	121552-61-2	F			•	•
29	Ciprosulfamide	221667-31-8	E,R				•
30	Ciromazina	66215-27-8	I				•
31	Cletodim	99129-21-2	E				•

ALLEGATO.
 Lista delle sostanze attive, fra quelle previste dal disciplinare toscano 2015 di lotta integrata, per le quali mantenere il divieto di utilizzo nelle aree di rispetto (art. 94 D. Lgs. 152/2006).

n.	Denominazione sostanza attiva	Numero CAS	categoria fitoiatrica	Tab. 1A All. 1 parte Tab. III del D. Lgs 152/2006 (1)	Tab. 1B All. 1 parte Rilevata del D. Lgs III del D. Lgs 152/2006 (2)	Motivo del divieto di utilizzo	nel Comportamento delle acque (3)	critico per le acque (4)
32	Clodinafop	114420-56-3	E,Me,R					
33	Clomazone	81777-89-1	E					
34	Clopiralid	1702-17-6	E					
35	Clorantroliniprole	500008-45-7	I					
36	Cloridazon	1698-60-8	E					
37	Clorpirifos	2921-88-2	I					
38	Clorprofam	101-21-3	E,R					
39	Clortoluron	15545-48-9	E					
40	Clotianidim	210880-92-5	I,Me					
41	Deltametrina	52918-63-5	I,Me					
42	Dicamba	1918-00-9	E					
43	Difeconazolo	119446-68-3	F					
44	Diflufenicam	83164-33-4	E					
45	Dimetenamide-p	163515-14-8	E					
46	Dimetoato	60-51-5	I,A,Me					
47	Dimetomorf	110488-70-5	F					
48	Diquat	2764-72-9	E					
49	Emamectina benzoato	155569-91-8/137512-74-4	I,A					
50	Esfenvalerate	66230-04-4	I					
51	Etofenprox	80844-07-1	I					
52	Etofumesate	26225-79-6	E					
53	Etossisulfuron	126801-58-9	E					
54	Fenamifos	22224-92-6	N					
55	Fenazaquin	120928-09-8	A					
56	Fenexamide	126833-17-8	F					
57	Fenpirazamine	473798-59-3	F					
58	Fenpiroximate	134098-61-6	A					
59	Flonicamid	158062-67-0	I,AF					
60	Florasulam	145701-23-1	E					
61	Fludioxonil	131341-86-1	F					
62	Flufenacet	142459-58-3	E					

ALLEGATO.
 Lista delle sostanze attive, fra quelle previste dal disciplinare toscano 2015 di lotta integrata, per le quali mantenere il divieto di utilizzo nelle aree di rispetto (art. 94 D. Lgs. 152/2006).

n.	Denominazione sostanza attiva	Numero CAS	Motivo del divieto di utilizzo
63	Fluopicolide	239110-15-7	• • • • •
64	Fluopyran	658066-35-4	• • • • •
65	Fluoxipir	69377-81-7	• • • • •
66	Flutriafol	76674-21-0	• • • • •
67	Foramsulfuron	173159-57-4	• • • • •
68	Fosmet	732-11-6	• • • • •
69	Fosthiazate	98886-44-3	• • • • •
70	Glifosate	1071-83-6	• • • • •
71	Halosulfuron	100784-20-1	• • • • •
72	Imazamox	114311-32-9	• • • • •
73	Imazosulfuron	122548-33-8	• • • • •
74	Imidacloprid	138261-41-3	• • • • •
75	Iodosulfuron-methyl-Na	144550-36-7	• • • • •
76	Iprovalicarb	140923-17-7	• • • • •
77	Isoxaben	82558-50-7	• • • • •
78	Isxadifen etile	163520-33-0	• • • • •
79	Lambdacialotrina	91465-08-6	• • • • •
80	Lenacil	2164-08-1	• • • • •
81	Linuron	330-55-2	• • • • •
82	MCPA	194-74-6	• • • • •
83	MCPP-P	16484-77-8	• • • • •
84	Mesosulfuron-metil	208465-21-8	• • • • •
85	Metaxil-M	70630-17-0	• • • • •
86	Metamitron	41394-05-2	• • • • •
87	Metazaclor	67129-08-2	• • • • •
88	Metobromuron	3060-89-7	• • • • •
89	Metosulfuron metile	74223-64-6	• • • • •
90	Metoxifenozone	161050-58-4	• • • • •
91	Metribuzin	21087-64-9	• • • • •
92	Miclobutanil	88671-89-0	• • • • •
93	Milbemectina	51596-10-2/51596-11-3	• • • • •

ALLEGATO.
 Lista delle sostanze attive, fra quelle previste dal disciplinare toscano 2015 di lotta integrata, per le quali mantenere il divieto di utilizzo nelle aree di rispetto (art. 94 D. Lgs. 152/2006).

n.	Denominazione sostanza attiva	Numero CAS	categoria fitoiatrica	Tab. 1A All. 1 parte Tab. III del D. Lgs 152/2006 (1)	Tab. 1B All. 1 parte Tab. III del D. Lgs 152/2006 (2)	Tab. 1C All. 1 parte Tab. III del D. Lgs 152/2006 (3)	Tab. 1D All. 1 parte Tab. III del D. Lgs 152/2006 (4)	Motivo del divieto di utilizzo
94	Napropamide	15299-99-7	E					
95	Nicosulfuron	111991-09-4	E					
96	Ortosulfamuron	213464-77-8	E					
97	Oxadiazon	19666-30-9	E					
98	Oxifluorfen	42874-03-3	E					
99	Penconazolo	66246-88-6	F					
100	Pendimetalin	40487-42-1	E					
101	Penoxsulam	219714-96-2	E					
102	Piretrine pure	8003-34-7	I,A					
103	Piridaben	96489-71-3	I,A					
104	Primetanil	53112-28-0	F					
105	Pirimicarb	23103-98-2	I					
106	Piroxulam	422556-08-9	E					
107	Procloraz	67747-09-5	F					
108	Propamocarb	24579-73-5	F					
109	Propiconazolo	60207-90-1	F					
110	Propizamide	23950-58-5	E					
111	Propoxycarbazone Na	181274-15-7	E					
112	Prosulfuron	94125-34-5	E					
113	Quizalofop p etile	76578-14-8	E					
114	Rimsulfuron	122931-48-0	E					
115	s-Metolaclo	87392-12-9/178961-20-1	E					
116	Spiroxamina	118134-30-8	F					
117	Sulcotrione	99105-77-8	E					
118	Tebuconazolo	107534-96-3	F					
119	Tebufenozide	112410-23-8	I					
120	Tebufenpirad	119168-77-3	A					
121	Teflutrin	79538-32-2	I					
122	Tembottione	335104-84-2	E					
123	Terbutilazina	5915-41-3	E,AI					
124	Tetraconazolo	112281-77-3	F					

ALLEGATO.
 Lista delle sostanze attive, fra quelle previste dal disciplinare toscano 2015 di lotta integrata, per le quali mantenere il divieto di utilizzo nelle aree di rispetto (art. 94 D. Lgs. 152/2006).

n.	Denominazione sostanza attiva	Numero CAS	Motivo del divieto di utilizzo
125	Thiamethoxam	153719-23-4	Tab. 1A All. 1 parte Tab. 1B All. 1 parte Rilevata nel Comportamento critico
126	Thiencarbazone-metil	317815-83-1	III del D. Lgs III del D. Lgs monitoraggio delle acque (3)
127	Tifensulfuron-methyl	79277-27-3	152/2006 (1) 152/2006 (2) per le acque (4)
128	Triadimenol	55219-65-3	
129	Triasulfuron	82097-50-5	
130	Tribenuron-metile	101200-48-0	
131	Triciclazolo	41814-78-2	
132	Tritosulfuron	142469-14-5	
133	Zeta- Cipermetrina	52315-07-8	

categoria fitoiatrica	Mo molluschicida	S sinergizzante
I	N netatocida	T preservante del legno
E	R repellente	
E	Re regolatore di crescita	
F	Ro rodenticida	
E		
I		

Nota (1) La sostanza attiva è presente nella lista delle sostanze prioritarie di cui alla Direttiva 2008/105/UE da prendere a riferimento per determinare lo stato chimico delle acque superficiali.

Nota (2) La sostanza attiva è presente nella lista di sostanze inquinanti non appartenenti all'elenco di priorità di cui alla tabella 1/B allegato 1 parte III del D. Lgs. 152/2006 da prendere a riferimento per determinare lo stato ecologico delle acque superficiali.

Nota (3) La sostanza attiva è stata rilevata nelle acque in seguito al monitoraggio eseguito da ARPAT nel periodo 2013-2015 (i dati sono consultabili sulla banca dati SIRAS dal sito web di ARPAT)

Nota (4) La sostanza attiva è stata valutata come "a rischio per le acque" applicando l'indice proposto da ARPAT che tiene conto delle caratteristiche chimico-fisiche e delle proprietà ambientali delle sostanze

